

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art.1- Oggetto

Il presente regolamento disciplina la gestione amministrativa e contabile del Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso, di seguito denominato CISIA, costituito il 21 gennaio 2010, conformemente alle disposizioni del codice civile in materia di impresa e dello Statuto del Consorzio.

Art. 2 – Soggetti preposti all'amministrazione e contabilità

Ai sensi dello Statuto del Consorzio sono soggetti preposti all'amministrazione e contabilità:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Direttore;
- d) il Collegio di Garanzia.

TITOLO II – PREVISIONE E GESTIONE

Art.3 – Esercizio finanziario, bilancio previsione

L'esercizio finanziario ed economico del CISIA ha durata un anno e coincide con l'anno solare.

I documenti contabili fondamentali sono: il bilancio economico di previsione e il bilancio consuntivo di esercizio.

I documenti contabili sono disponibili agli aventi diritto presso la sede del CISIA.

Il Consiglio Direttivo approva il Bilancio economico di previsione entro il 30 novembre-dell'anno precedente l'esercizio di riferimento.

Il bilancio economico di previsione è il documento di programmazione economica che esprime il fabbisogno economico annuale, in termini di competenza, nel rispetto dei fini statutari.

Qualora fatti e eventi, sopravvenuti in corso di esercizio, rendano necessario modificare le iniziali previsioni dei ricavi o dei costi contenuti nel bilancio economico preventivo, spetta al Consiglio Direttivo la decisione di assumere, su proposta del Direttore, delibera per le eventuali conseguenti variazioni del bilancio economico di previsione.

In materia di obblighi e modalità di tenuta delle scritture contabili, il CISIA si conforma alle previsioni normative di cui agli artt. 2214 e ss. del codice civile, nonché ai principi contabili nazionali e europei.

Art.4 – Bilancio consuntivo d'esercizio

Il bilancio consuntivo di esercizio è approvato entro i termini previsti dalla legge.

I risultati della gestione sono dimostrati dal bilancio consuntivo d'esercizio che riproduce la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Consorzio.

Il bilancio consuntivo è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, redatti ai sensi degli artt. 2423 e ss del codice civile, e comunque in maniera tale da consentire il confronto con il bilancio di previsione.

Il bilancio consuntivo viene sottoposto all'esame del Collegio di Garanzia. La relazione del Collegio deve contenere l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture e i documenti contabili, nonché le valutazioni in ordine alla regolarità della gestione.

TITOLO IV

ATTIVITA' CONTRATTUALE

Art.5 – Principi e competenze

Il CISIA per la realizzazione delle proprie attività e finalità istituzionali previste dallo Statuto ha piena autonomia negoziale, nel rispetto dei principi e delle norme dell'ordinamento nazionale e comunitario.

L'acquisto dei beni e servizi avviene in base al principio di economicità e secondo la suddivisione delle risorse finanziarie indicate nel programma di gestione economico finanziario, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria.

È compito del Consiglio Direttivo la deliberazione in merito all'approvazione dei contratti per la fornitura di beni e servizi di importo superiore alla soglia comunitaria e per i lavori di importo superiore a 500.000,00.

E' compito del Direttore del Consorzio predisporre tutti gli atti necessari per l'affidamento dei contratti, sottoscrivere contratti, emanare avvisi e aggiudicazioni di gare.

I contratti o ordinativi per l'acquisto di beni e servizi e lo svolgimento di lavori con importi inferiori ai suddetti sono approvati dal Direttore del CISIA.

Art.6 – Acquisizioni in economia

L'acquisizione di forniture ed i servizi in economia può avvenire nei limiti e nel rispetto del regolamento per l'acquisizione di forniture, di beni e servizi in economia del CISIA.

Il Responsabile del procedimento è individuato nel Direttore del Consorzio, ovvero in altro soggetto da lui nominato in relazione alla natura, all'entità e alle caratteristiche delle acquisizioni. Restano comunque in capo al Direttore le attività e i provvedimenti di aggiudicazione, la stipula dei contratti e l'assunzione dei relativi impegni di spesa.

Il Responsabile del procedimento è autorizzato ad effettuare le spese in economia.

TITOLO V

IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Art.7 - Il Collegio di Garanzia: composizione e funzionamento

Conformemente a quanto previsto dalle norme dell'ordinamento e ai sensi dell'art. 13 dello Statuto è costituito il Collegio di Garanzia.

Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea tra funzionari particolarmente esperti che afferiscono alle strutture consorziate o alla Pubblica Amministrazione o tra professionisti iscritti nel registro nazionale dei revisori contabili.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i membri individuati il Presidente del Collegio.

Le sedute sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal componente più anziano di età.

Dei lavori viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dagli altri componenti il Collegio.

I verbali sono trascritti sul libro dei verbali del Collegio, tenuto a cura del Presidente del Collegio.

Art. 8 - Competenze del Collegio di garanzia

Il Collegio di garanzia ha le seguenti competenze:

- a) attività di valutazione in ordine ai bilanci di previsione e consuntivo espressa attraverso apposite relazioni che dovranno attestare l'attendibilità delle entrate e la congruità e coerenza delle uscite, previste attraverso gli obiettivi definiti, nonché la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture e i documenti contabili;
- b) attività di vigilanza e controllo sulla legittimità e correttezza della gestione amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale.

I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Durata dell'incarico e cessazione

Il Collegio dura in carica tre anni, a decorrere dalla data della delibera fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo a quello in cui sono stati nominati.

I suoi componenti sono rieleggibili.

In caso di sostituzione di un componente, la durata dell'incarico del nuovo membro è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, a decorrere dalla nomina dell'intero Collegio.

I membri del Collegio sono revocabili solo per gravi inadempienze e cessano dall'incarico per:

- a) scadenza del mandato;
- b) dimissioni volontarie;
- c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo pari ad un anno.

REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE E LA CONTABILITÀ

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10 – Normativa di rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni in materia di Consorzi o, in subordine, in materia di società di capitali, vigenti al momento dell'applicazione.